

Rassegne giuridiche

Maggio – agosto 2017

Normativa internazionale.....	3
ONU.....	3
Diritti.....	3
Comitato dei diritti umani, Osservazioni conclusive dell'1 maggio 2017, CCPR/C/ITA/CO/6, <i>Concluding observations on the sixth periodic re port of Italy</i>	3
Misure di protezione – Minori stranieri non accompagnati.....	4
Consiglio per i diritti umani, Report A/HRC/36/51 del 27 luglio 2017, <i>Global issue of unaccompanied migrant children and human rights: final report of the Human Rights Council Advisory Committee</i>	4
Misure di protezione – Bambini di strada.....	4
Comitato sui diritti del fanciullo, General comment n. 21, CRC/C/GC/21, 21 giugno 2017, <i>General comment No. 21 (2017) on children in street situations</i>	4
Misure di protezione – Bambini nei conflitti armati.....	5
Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Report 24.8.2017, A/72/361 S/2017/821, <i>Children and armed conflict: report of the Secretary-General</i>	5
Consiglio d'Europa.....	5
Misure di protezione – Minori stranieri, minori stranieri non accompagnati, integrazione.....	5
Comitato dei Ministri, Piano di azione del 19 maggio 2017, CM(2017)54-final, <i>Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe</i>	5
Unione europea.....	6
Misure di protezione – Ricollocazione, reinsediamento e integrazione dei Rom.....	6
Commissione europea, COM/2017/0458 final del 30 agosto 2017, <i>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom</i>	6
Parlamento europeo, P8_TA-PROV(2017)0230 del 18 maggio 2017, <i>Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione</i>	6
Normativa Nazionale.....	7
Istruzione.....	7
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, <i>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>	7
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 5 maggio 2017, <i>Pari opportunità nell'istruzione per le persone di minore età</i>	7
Salute.....	8
Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, <i>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale</i>	8
Legge 31 luglio 2017, n. 119, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale</i>	8
Misure di protezione – Bullismo.....	8
Legge 29 maggio 2017, n. 71, <i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo</i>	8
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.....	9
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Avviso pubblico del 12 luglio 2017, <i>Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta (art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)</i>	9

Giurisprudenza	10
Famiglie omogenitoriali – continuità delle relazioni affettive	10
Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878	10
Attribuzione del cognome – interesse del minore	10
Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2017, n. 17139	10
Alunni disabili – sostegno scolastico	10
Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023	10
Tutela della vita familiare – Diritto di visita, affidamento e adozione	11
Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Causa Improta c. Italia, ricorso n. 66396/14, 4 maggio 2017.....	11
Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Barnea e Caldararu c. Italia, ricorso n. 37931/15, 22 giugno 2017	11
Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2017, n. 12393	12
Maltrattamento – interpretazione estensiva della nozione di famiglia	12
Cassazione, sez. VI, 20 aprile 2017, dep. 22 maggio 2017, n. 25498	12
Adozione – Parto anonimo	12
Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162.....	12

Normativa internazionale

ONU

Diritti

Comitato dei diritti umani, Osservazioni conclusive dell'1 maggio 2017, CCPR/C/ITA/CO/6, [*Concluding observations on the sixth periodic report of Italy.*](#)

Le presenti osservazioni conclusive fanno riferimento al sesto rapporto dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il Comitato (HRC), nonostante i sei anni di ritardo nella presentazione, accoglie con favore la relazione da parte dello stato italiano. Al di là della manifestazione di apprezzamento per l'opportunità di rinnovo del dialogo, sono evidenziati i provvedimenti positivi adottati negli ultimi anni e affrontate le principali questioni di preoccupazione, in riferimento alle quali, il Comitato, esprime alcune raccomandazioni. Si sottolineano alcuni passaggi importanti che coinvolgono direttamente i minori. In particolare, si osserva, che lo Stato membro dovrebbe rivedere quella parte di legislazione relativa all'adozione dei minori e valutare se consentire alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini, compresi i figli biologici di uno dei partner della coppia, e assicurare la stessa protezione legale per i bambini che vivono in famiglie composte da persone dello stesso sesso così come per quelli facenti parte di famiglie eterosessuali. Un punto a parte è dedicato ai minori non accompagnati che arrivano sul nostro territorio, nei confronti dei quali, il Comitato, ritiene che in Italia non vi siano sufficienti garanzie. Si fa riferimento alla procedura di determinazione dell'età, che viene considerata inadeguata, nonché ai ritardi nella nomina dei tutori e le condizioni dei centri per l'accoglienza di primo livello. Si rileva che un numero crescente di minori scompare da questi centri e ciò li mette in situazioni tali da rischiare lo sfruttamento lavorativo e sessuale. Per queste ragioni l'Italia, come scrive chiaramente il Comitato, dovrebbe: **garantire** che la procedura di valutazione dell'età si basi su metodi sicuri e scientificamente validi, tenendo conto del benessere mentale dei bambini; **esaminare** la procedura di assegnazione del tutore per garantire che ciascun minore non accompagnato sia fornito tempestivamente a un tutore legale; **garantire** condizioni adeguate per i minori non accompagnati nelle strutture di accoglienza; **adottare le misure necessarie per prevenire** la scomparsa dei bambini e trovare il luogo in cui si trovano coloro che sono già dispersi. Un ulteriore punto, che è importante evidenziare, è quello riferito al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento di esseri umani, in riferimento al quale l'Italia dovrebbe porre in essere tutte le misure necessarie a dare attuazione al relativo Piano nazionale 2016-2021. Si affronta, inoltre, il tema della discriminazione nei confronti delle comunità Rom, Sinti e Camminanti (RSC). Il Comitato esprime preoccupazione per il persistere della discriminazione e della segregazione di fronte alle comunità RSC e in particolare sottolinea: l'assenza di rimedi legali forniti agli individui RSC i cui diritti sono stati violati dall'attuazione di un'emergenza nomade da maggio 2008 a novembre 2011; la pratica continua di sfrattarli forzatamente in tutto lo Stato; l'imposizione di misure restrittive di sicurezza riservate esclusivamente agli insediamenti della popolazione rom; la costruzione da parte delle autorità municipali di nuovi campi Rom come se fosse una segregazione. In riferimento a ciò, l'Italia dovrebbe intensificare gli sforzi per sradicare questo tipo di discriminazioni e di segregazioni contro le comunità RSC, anche attraverso la piena attuazione della strategia nazionale di inclusione degli stessi. Inoltre, dovrebbero essere prese tutte le misure possibili per evitare lo sgombero forzato degli appartenenti alle Comunità RSC e, in caso di sfratto, assicurarsi che essi godano di strumenti legali di protezione e che gli siano forniti adeguati alloggi in alternativa. Tutte quelle misure di sicurezza che sono state imposte agli insediamenti per soli Rom, dovrebbero essere abrogate, e dovrebbero essere bloccati gli eventuali piani che potrebbero comportare nuove segregazioni sia nei campi sia in altre aree abitative.

Misure di protezione – Minori stranieri non accompagnati

Consiglio per i diritti umani, Report A/HRC/36/51 del 27 luglio 2017, [Global issue of unaccompanied migrant children and human rights: final report of the Human Rights Council Advisory Committee.](#)

Nel presente rapporto viene fornita un'analisi completa della **situazione dei minori e degli adolescenti migranti non accompagnati** da una prospettiva dei diritti umani, così da poter assistere gli Stati nell'adempimento dei loro impegni ai sensi della Convenzione sui diritti dei minori e altri trattati. Viene, prima di tutto, spiegato che lo studio svolto si basa su due strumenti metodologici: la ricerca documentaria e un questionario ad hoc rivolti agli Stati, alle istituzioni nazionali per i diritti umani, alle organizzazioni non governative e alle organizzazioni internazionali. La maggior parte dei paesi dell'Europa mediterranea agisce sia come paesi di transito che di destinazione per i flussi di migranti. Con apprezzamento, si ricorda che, in Italia, nel 2015, è stato implementato un **nuovo sistema di accoglienza avente come obiettivo l'istituzione di centri di accoglienza di prima assistenza dedicati ai bambini migranti**. Una volta giunti sul territorio italiano, lo screening sanitario iniziale per i bambini migranti, consiste nelle regolari procedure finalizzate all'identificazione di potenziali problemi fisici e/o psicosociali, così da poter garantire, già nella fase iniziale, un adeguato supporto sanitario e educativo durante il resto della procedura di accoglienza. È necessario un sostegno psicosociale personalizzato, a causa dello stress di vario tipo e dei traumi causati dal viaggio e dalle dolorose esperienze personali dei bambini migranti. Inoltre, il parlamento italiano ha di recente approvato una nuova legge sulla protezione dei minori migranti non accompagnati. La raccomandazione generale rivolta agli Stati è di **potenziare gli sforzi legislativi, amministrativi, di bilancio e politici** cosicché i diritti dei minori abbiano un'importanza primaria. L'impegno che ogni Stato assume a garanzia dei diritti dei minori non può prescindere da un **investimento concreto in una istruzione di qualità e nel sostegno alle famiglie in condizioni difficili**. I sistemi di protezione nazionali, regionali e internazionali dovrebbero essere rivisti e rafforzati. Nella progettazione e nell'attuazione delle politiche migratorie, il principio guida deve sempre e comunque essere il superiore interesse del fanciullo. È importante, a tal proposito, fornire indicazioni sull'applicazione pratica del principio stesso. Si afferma che la **responsabilità di cura dei minori non accompagnati** dovrebbe essere affidata alle autorità nazionali che si occupano della loro protezione e non dovrebbe, invece, essere lasciata ai funzionari delle frontiere o della sicurezza o alle autorità che si occupano di immigrazione. Si raccomanda che gli Stati considerino le diverse categorie di minori non accompagnati, le singole caratteristiche e le situazioni personali, così da progettare un insieme di politiche e programmi specifici per la piena realizzazione dei loro diritti. È, inoltre, fondamentale che l'applicazione dei diritti dei bambini sia riscontrabile e efficace nei paesi di origine, di transito e destinazione, nonché nell'eventuale processo di ritorno.

Misure di protezione – Bambini di strada

Comitato sui diritti del fanciullo, General comment n. 21, CRC/C/GC/21, 21 giugno 2017, [General comment No. 21 \(2017\) on children in street situations.](#)

Il Comitato sui diritti del fanciullo affronta in questo General comment la situazione dei minori che vivono in strada, fornendo una guida agli Stati affinché sviluppino delle strategie nazionali globali a lungo termine, con un approccio olistico ai diritti dei bambini e affrontando sia la parte relativa alla prevenzione che quella relativa al come affrontare tali situazioni una volta che si sono verificate. Si chiarisce, prima di tutto, che le tipologie di bambini che vivono in situazioni di strada sono varie. Le caratteristiche sono diverse in termini di età, sesso, etnia, identità indigena, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale e identità/espressione di genere, tra gli altri. Questa diversità implica esperienze, rischi e bisogni piuttosto differenti. Per adempiere agli obblighi previsti dalla *Convenzione sui diritti dei minori*, **gli Stati sono invitati anche a stanziare i finanziamenti necessari per gestire e affrontare queste situazioni**. È di primaria importanza che gli Stati raccolgano le informazioni relative a questi bambini nel loro paese, così da decidere quale sia il modo migliore per sostenere i loro diritti. A livello pratico, afferma il Comitato, si dovrebbero immediatamente **rimuovere le disposizioni che direttamente**

o indirettamente discriminano coloro che vivono queste situazioni, nonché abolire qualsiasi disposizione che consenta o sostenga il rastrellamento o la rimozione arbitraria dei bambini e delle loro famiglie dalle strade o spazi pubblici. Inoltre sarebbe necessario, laddove appropriato, abolire quei reati che criminalizzano in maniera eccessiva i bambini nelle situazioni di strada.

Vari sono i diritti dei minori richiamati e dei quali viene ribadita con forza la necessaria tutela, come i diritti alla libertà di espressione, alla privacy, all'accesso alle informazioni; il diritto alla protezione e all'assistenza speciale per i bambini privi di un ambiente familiare; il diritto a standards adeguati di vita; il diritto all'educazione e alla protezione da ogni forma di violenza, nonché molti altri diritti fondamentali nella vita del minore. Il Comitato raccomanda agli Stati di diffondere ampiamente i contenuti di questo documento, all'interno delle diverse strutture governative, giuridiche e amministrative, nonché ai minori che si trovano in queste situazioni, ai genitori, e a tutti i soggetti che operano in questo ambito a livello pubblico e privato. Gli Stati sono, inoltre, invitati a impegnarsi in questo senso e a rafforzare l'impegno internazionale, la cooperazione e l'assistenza reciproca per impedire, *in primis*, che i bambini finiscano in situazioni di strada o, qualora vi siano già, per proteggerli e aiutarli.

Misure di protezione – Bambini nei conflitti armati

Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Report 24.8.2017, A/72/361 S/2017/821, [Children and armed conflict: report of the Secretary-General](#).

La presente relazione, riferita al periodo gennaio - dicembre 2016, si occupa di evidenziare quale sia l'impatto dei conflitti armati sui bambini, fornendo informazioni riguardanti le violazioni commesse nell'anno di riferimento, nonché sui relativi problemi di protezione. Negli allegati è presentato un elenco di quegli Stati e soggetti che, violando il diritto internazionale, reclutano e usano i bambini, li uccidono, mutilano, stuprano e ne abusano sessualmente. L'invito rivolto agli Stati membri è di trattare i minori associati ai gruppi armati, anche in caso di contrasto all'estremismo violento, come vittime, adottando dei protocolli con le autorità che si occupano della loro protezione e del reinserimento. Proprio sulla questione del reinserimento, gli Stati dovrebbero istituire dei meccanismi pluriennali, con dei finanziamenti adeguati a lungo termine che risultano essere vitali per l'implementazione di questo tipo di programmi. I soggetti coinvolti nella negoziazione della cessazione delle ostilità o degli accordi di pace, dovrebbero fin dal principio includere disposizioni specifiche in materia di protezione dei minori, al fine di rendere prioritaria la prevenzione di gravi violazioni nei loro confronti. Il Segretario generale, rivolge inoltre un invito al Consiglio di sicurezza affinché continui a chiedere il dispiegamento di tutte le capacità necessarie per investire nella protezione dell'infanzia, in linea con la nuova politica delle Nazioni Unite sulla protezione dei minori nelle proprie operazioni di pace.

Consiglio d'Europa

Misure di protezione – Minori stranieri, minori stranieri non accompagnati, integrazione

Comitato dei Ministri, Piano di azione del 19 maggio 2017, CM(2017)54-final, [Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe](#).

Il presente Piano definisce un insieme di azioni concrete a vantaggio dei minori rifugiati e migranti, tenendo sempre conto dei loro diritti e adattandole alle loro specifiche situazioni. Il periodo di riferimento è 2017-2019. Queste azioni mirano al raggiungimento degli obiettivi figuranti sotto ogni pilastro. Ricordiamo che i pilastri cui si fa riferimento sono: garantire l'accesso a diritti e procedure a misura di bambino; fornire una protezione efficace; migliorare l'integrazione dei bambini che rimarrebbero in Europa. In riferimento al primo essi dovrebbero essere trattati prima di tutto come bambini, tenendo sempre presente il superiore interesse del fanciullo, garantendo il pieno godimento dei loro diritti senza discriminazione, avendo accesso a informazioni, procedure e servizi, nonché essendo

pienamente assistiti nell'affrontare eventuali problemi e nella ricerca delle relative soluzioni. Riguardo il secondo pilastro, si ricorda che la protezione dei minori deve necessariamente essere efficace, sulla base delle norme esistenti a protezione dei diritti umani e delle specifiche esigenze. Ciò include, imprescindibilmente, la garanzia di una sistemazione adeguata in linea con gli standard stabiliti, delle risposte rapide alle sparizioni, il ripristino dei legami familiari. È necessario **compiere ogni sforzo possibile per evitare di ricorrere alla privazione della libertà del minore**, sulla sola base del suo status di migrante, nonché proteggerlo dal rischio di tratta, dall'abuso sessuale e da tutte le possibili altre forme di violenza. Relativamente al terzo, l'istruzione e la formazione rappresentano la strada attraverso la quale migliorare l'inclusione sociale di tutti i bambini migranti e rifugiati. Ulteriori misure dovrebbero promuovere l'integrazione dei bambini, aiutandoli a crescere in un ambiente positivo e fornendo loro tutto il supporto necessario per il passaggio all'età adulta.

Unione europea

Misure di protezione – Ricollocazione, reinsediamento e integrazione dei Rom

Commissione europea, COM/2017/0458 final del 30 agosto 2017, [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom.](#)

In questa Comunicazione si presenta la revisione intermedia riguardo i progressi compiuti dal varo, nel 2011, del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. Si fa riferimento ai dati che evidenziano il modo in cui la situazione dei Rom è cambiata e ai contributi forniti dalle autorità nazionali, dalla società civile e da altri partner. Dalla revisione si evince il valore aggiunto del quadro, la pertinenza degli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom e il persistere della **necessità di combinare approcci mirati e approcci generali**. La Commissione sottolinea che tra i miglioramenti più importanti nel quadro dell'Unione europea vi sono in particolare: **l'impegno per attribuire carattere prioritario all'integrazione dei Rom sia a livello nazionale che europeo; lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio di strategie nazionali e di tutte le necessarie misure di integrazione; la mobilitazione e l'allineamento degli strumenti giuridici, politici e di finanziamento per combattere le discriminazioni e promuovere l'inclusione dei Rom; lo sviluppo delle strutture necessarie grazie alle quali sussistono ora le condizioni per migliorare la vita dei Rom; il potenziamento della coordinazione e del coordinamento delle parti interessate nel settore dell'inclusione dei Rom.**

Parlamento europeo, P8_TA-PROV(2017)0230 del 18 maggio 2017, [Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione.](#)

Attraverso questa risoluzione, il Parlamento europeo presenta l'attuale situazione riguardo le procedure di collocazione nei diversi Stati membri. Si riconosce il compimento di alcuni progressi riguardanti tale problema, tuttavia si **sottolinea il mancato rispetto da parte degli Stati**, degli impegni presi in **sostegno alla solidarietà** e finalizzati alla condivisione delle responsabilità. L'istituzione di un sistema automatizzato di abbinamento delle preferenze, da parte dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, è accolto con favore dal Parlamento, che **invita infatti gli Stati a non ricorrere a decisioni arbitrarie in merito all'accettazione di una richiesta di ricollocazione**, le richieste andrebbero respinte esclusivamente basandosi sui motivi specifici già stabiliti nelle decisioni del Consiglio. In particolare i **richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia**, in adempimento agli obblighi stabiliti, **vanno sistematicamente ricollocati**, compresi quelli arrivati dopo il 20 marzo 2016, fino a quando tutti i soggetti ammissibili non saranno stati ricollocati in modo efficace e agevole nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio. In particolare, la **priorità nella ricollocazione va data ai minori non accompagnati** e alle altre categorie di **soggetti vulnerabili** (si sottolinea che in Italia sono necessari circa 5000 posti per la ricollocazione dei minori, mentre, nel periodo di riferimento del presente documento, era stato ricollocato soltanto un minore non accompagnato).

Normativa Nazionale

Istruzione

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, [Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c\), della legge 13 luglio 2015, n. 107.](#)

Attraverso il presente Decreto legislativo si interviene, ai sensi dell'art.1, commi 180 e 181 lett. C della Legge 107 del 2015 (la "Buona scuola"), che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione, per disciplinare il riordino e l'adeguamento della normativa relativa all'inclusione scolastica. I soggetti destinatari sono le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, aventi una disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il fine di questo provvedimento è la promozione e la garanzia del diritto all'istruzione, all'educazione e alla formazione. Si specifica che l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che rappresenta una parte integrante del progetto individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto).

Per i soggetti destinatari, l'inclusione citata, risponde prima di tutto ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie sia educative che didattiche diversificate, finalizzate allo sviluppo delle potenzialità del singolo nel rispetto dell'autodeterminazione e dell'accomodamento ragionevole, nella prospettiva di un miglioramento della qualità di vita. Come si legge all'art. 1 questa si realizza "nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio". Risulta fondamentale l'impegno di tutte le componenti della comunità scolastica che, ognuna con il suo ruolo specifico, concorrono ad assicurare la riuscita del piano formativo ed educativo dei minori. La famiglia e le associazioni di riferimento hanno certamente un ruolo attivo in questo percorso e va promossa la loro partecipazione. È stabilito che lo Stato provveda, attraverso le diverse Amministrazioni scolastiche, alle assegnazioni alle scuole dei docenti di sostegno per i minori disabili presenti affinché sia loro garantito il diritto all'istruzione e all'educazione. Anche il personale tecnico, amministrativo e ausiliario dovrà essere individuato tenendo conto, tra i criteri di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e studenti con disabilità. Nel decreto si prevede inoltre che a ciascuna scuola del sistema nazionale di istruzione venga concesso un contributo economico in base al numero di soggetti portatori di disabilità. La qualità dell'inclusione scolastica sarà poi oggetto di valutazione in base ai criteri stabiliti dall' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 5 maggio 2017, [Pari opportunità nell'istruzione per le persone di minore età.](#)

Il Protocollo tra il MIUR e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha come finalità, fermo restando il principio dell'autonomia scolastica riguardo il piano di offerta formativa, la promozione di iniziative congiunte aventi come obiettivo la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo quelle volte a garantire il diritto allo studio e il benessere dei minori non accompagnati, di quelli fuori famiglia e di quelli appartenenti a minoranze etniche quali Rom, Sinti e Caminanti. Inoltre, le parti collaborano per favorire le azioni rivolte all'infanzia e all'adolescenza con tutti i soggetti che sono coinvolti nel processo educativo e di formazione del minore, nonché nella prevenzione della dispersione

scolastica. Di primaria importanza è inoltre lo sviluppo di un insieme di iniziative sia culturali che di formazione e qualificazione di soggetti impegnati professionalmente, a diverso titolo, in tutte le attività che riguardano i minori. Sia il MIUR che l'Autorità garante si impegnano, per ciò che rientra nelle loro specifiche competenze, per **elaborare, promuovere, sostenere e diffondere azioni**, iniziative e, più in generale, **interventi** inerenti le tematiche oggetto del presente protocollo.

Salute

Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, [*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.*](#)

Legge 31 luglio 2017, n. 119, [*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.*](#)

La **Legge 119/2017**, che converte il Decreto legge 73/2017, è stata promulgata in seguito ai dati che hanno dimostrato un **drastico calo delle vaccinazioni ai bambini nel nostro Paese**, con un conseguente aumento dei rischi per la salute pubblica. In questo contesto sono state, dunque, introdotte **dieci vaccinazioni obbligatorie** che dal prossimo anno scolastico verranno richieste a **bambini e ragazzi fino ai 16 anni al momento dell'iscrizione** ad asili e scuole dell'obbligo. Presso il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita l'**anagrafe nazionale vaccini** così da poter meglio monitorare la situazione su tutto il territorio nazionale. Vengono così registrati i soggetti vaccinati e quelli da sottoporre a vaccinazione, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. Viene inoltre stabilito che il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, **avviino un insieme di iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni**, delle studentesse e degli studenti **riguardanti i temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni**, coinvolgendo anche le **associazioni dei genitori**. Qualora non venga rispettato l'obbligo vaccinale, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari verranno innanzitutto convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio, così da fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e sollecitarne l'effettuazione. Qualora non vengano effettuate le vaccinazioni è prevista una **la sanzione amministrativa pecuniaria**.

Misure di protezione – Bullismo

Legge 29 maggio 2017, n. 71, [*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*](#)

Il fenomeno del cyberbullismo (ai fini della presente legge, si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo), cioè la manifestazione del bullismo sui canali web, è oggetto di questa legge specifica volta a prevenirlo e contrastarlo. All'art. 1 si esplicita che ciò dovrà avvenire con **azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi **senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche**. L'art. 3 stabilisce l'istituzione di un **tavolo tecnico** che si occupi del tema e che **rediga un piano di azione per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo**, che dovrà poi essere integrato con il **codice di coregolamentazione a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet**. All'art. 4 è inoltre prevista l'adozione da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, delle **linee di orientamento per la prevenzione e il**

contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, con un aggiornamento biennale.

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Avviso pubblico del 12 luglio 2017, [Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta \(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47\)](#).

Il presente Avviso pubblico si basa sulle disposizioni dell'art. 11 della L.47/2017 sui minori stranieri non accompagnati. In esso si stabilisce che "nelle Regioni in cui i Garanti regionali non siano ancora stati nominati, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provveda temporaneamente a selezionare e adeguatamente formare privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle". Al 5 luglio 2017 non erano stati formalmente nominati Garanti regionali in **Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta**. L'Autorità garante intende dunque, con questo Avviso, **avviare la procedura di selezione di tali figure nelle regioni citate**. Si dà la definizione di cosa si intenda per "tutore volontario", cioè "la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età: ne **persegue il riconoscimento dei diritti** senza alcuna discriminazione; ne **promuove il benessere psicofisico**; **vigila sui percorsi di educazione e integrazione**, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; **vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione**; ne **amministra l'eventuale patrimonio**." Vengono anche definiti i requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di presentazione della stessa, nonché i criteri e la modalità di selezione dei tutori.

Giurisprudenza

Famiglie omogenitoriali – continuità delle relazioni affettive

Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878

La Corte accoglie il ricorso di due cittadine italiane coniugate all'estero che si erano viste negare la richiesta di rettificare l'atto di nascita del figlio (nato a seguito di fecondazione assistita e cresciuto da entrambe) emesso dall'Ufficio dello stato civile inglese e già trascritto nei registri dello stato civile italiano, così come modificato dall'autorità straniera, che aveva aggiunto come genitore anche la compagna della madre biologica. La Cassazione, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle pronunce già emesse su casi analoghi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962 e Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599) ha osservato che tale atto, così integrato, non può considerarsi contrario all'ordine pubblico nella sua accezione di ordine pubblico internazionale, e deve ritenersi corrispondente al reale interesse del minore al riconoscimento e alla continuità delle relazioni affettive con gli adulti di riferimento del nucleo familiare, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con essi, ed ha pertanto ammesso la richiesta rettificazione.

Attribuzione del cognome – interesse del minore

Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2017, n. 17139

La Cassazione ha l'occasione di ribadire che i criteri di individuazione del cognome del minore riconosciuto in tempi diversi dai genitori si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale intesa anche come proiezione della sua personalità sociale. L'interesse al quale la decisione (ampiamente discrezionale) del giudice deve prestar tutela non è quello alla parificazione della posizione del figlio nato fuori del matrimonio a quella dei figli nati nel matrimonio, bensì quello di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario, se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità. Il diritto al nome costituisce infatti uno dei diritti fondamentali della persona, con copertura costituzionale assoluta.

Alunni disabili – sostegno scolastico

Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023

Il Consiglio di Stato torna sul tema dell'assegnazione delle ore di sostegno in favore di alunni disabili, in particolare sulle situazioni in cui il numero di ore di sostegno concretamente assegnate sia inferiore a quello pianificato per esigenze di contingentamento delle risorse. Rilevando l'esistenza di un contenzioso seriale sul tema posto all'esame dei TAR e del Consiglio stesso, e avvertendo la necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali, il Consiglio nella sentenza in esame - sulla base di una ricostruzione complessiva della pertinente normativa e giurisprudenza - individua i principi ed i procedimenti che i vari soggetti coinvolti devono applicare in concreto per la tutela dei diritti degli alunni disabili e delle loro famiglie. In particolare, nella sentenza si riconosce che "a base e a fondamento delle disposizioni della legge n. 104 del 1992 e delle altre leggi sulla tutela degli alunni disabili - si pongono i principi costituzionali di cui all'art. 2 (sulla tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo" e sui "doveri inderogabili di solidarietà ... sociale"), all'art. 3 (sul "compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona

umana”), all’art. 34, primo comma (sulla apertura della scuola “a tutti”) e all’art. 38, terzo comma (sul “diritto all’educazione” anche quando vi sia una disabilità)”. Tali principi, prosegue il Consiglio, “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria”.

Tutela della vita familiare – Diritto di visita, affidamento e adozione

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Causa Improta c. Italia, ricorso n. 66396/14, 4 maggio 2017

La Corte condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea (diritto al rispetto della vita familiare) ritenendo ingiustificato il ritardo delle autorità italiane nell’adottare le misure necessarie per garantire al ricorrente il mantenimento di un legame familiare con la figlia, a seguito della fine della relazione sentimentale con la madre. La Corte ripercorre il giudizio tenutosi in Italia volto, fra l’altro, a stabilire modi e tempi di frequentazione padre-figlia, sottolineando che il Tribunale per i minorenni aveva autorizzato il ricorrente a vedere sua figlia in ambiente protetto (misura della quale non vi era bisogno - ed in seguito modificata -, posto che la minore non correva alcun rischio da sola con il padre) solo un anno dopo essere stato adito e che i consulenti incaricati di descrivere la situazione delle relazioni familiari tra i soggetti interessati avevano impiegato più di un anno per depositare la loro relazione definitiva. Alla luce di ciò, la Corte ritiene che i giudici italiani, non trattando il caso con la dovuta urgenza, abbiano permesso che il comportamento della madre impedisse l’instaurarsi di un vero rapporto tra il ricorrente e la figlia, avendole lasciato, di fatto, durante il periodo del procedimento, la libertà di scegliere unilateralmente le modalità dei contatti tra la figlia e l’altro genitore. Il trascorrere del tempo, rammenta la Corte, può infatti avere conseguenze insanabili per le relazioni tra un minore e il genitore non convivente e, soprattutto quando il figlio è molto giovane, può portare ad una crescente alterazione della sua relazione con il genitore.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Barnea e Caldararu c. Italia, ricorso n. 37931/15, 22 giugno 2017

La Corte si pronuncia sul ricorso sollevato dai familiari di una minore che era stata allontanata dal nucleo familiare a pochi mesi di vita per decisione del Tribunale per i minorenni, che ne aveva disposto il collocamento in comunità (2009) e successivamente l’affidamento presso una famiglia (2010). La Corte di appello adita dai genitori aveva riformato la decisione del Tribunale e ordinato il reinserimento della bambina nel nucleo d’origine, disponendo che fosse attuato un programma per il riavvicinamento tra i genitori e la figlia con l’assistenza dei servizi sociali (2012); tale programma non era però stato attuato e i genitori si erano nuovamente rivolti al Tribunale per i minorenni che, rilevato quanto la minore fosse ben integrata nella famiglia affidataria, aveva indicato le difficoltà per il ritorno della minore presso la famiglia di origine ed aveva ordinato l’apertura di una nuova procedura per la decadenza dalla responsabilità genitoriale (2014). La Corte d’appello adita, pur riconoscendo che i genitori sarebbero stati in grado di svolgere il loro ruolo, aveva confermato l’affidamento della minore in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso ed aveva disposto un regime di incontri tra i ricorrenti e la figlia (2015). Dopo ulteriore tempo, su richiesta dei genitori, il Tribunale per i minorenni, sentiti i ricorrenti stessi e la famiglia affidataria, aveva disposto il rientro della minore nel nucleo d’origine, rilevando come in precedenza l’affidamento provvisorio non avrebbe potuto essere prorogato (2016). Detta decisione era poi stata confermata dalla Corte d’appello (2016). La Corte europea, chiamata a pronunciarsi sulla eventuale violazione dell’art. 8 della Convenzione europea (diritto al rispetto della vita familiare), sottolinea che il rispetto effettivo della vita familiare impone che le relazioni tra genitore e figlio non siano regolate dal semplice trascorrere del tempo e, ritenendo che il mutamento della situazione di fatto che aveva portato le autorità a non ammettere per lungo tempo il rientro della minore nel nucleo familiare fosse conseguenza del trascorrere del tempo dovuto all’inerzia dei servizi sociali e della decisione delle autorità giurisdizionali di prorogare l’affidamento, afferma che “le autorità italiane non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto dei ricorrenti di vivere con C., tra giugno 2009 e

novembre 2016, quando hanno disposto l'affidamento della minore ai fini della sua adozione, e che le stesse autorità non hanno poi correttamente eseguito la sentenza della corte d'appello del 2012 che prevedeva il ritorno di quest'ultima nella sua famiglia di origine, violando in tal modo il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, sancito dall'articolo 8”.

Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2017, n. 12393

La Corte ribadisce il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale il minore non è adottabile se non è stata assicurata l'assunzione preventiva di tutte le misure volte a favorire il suo ricongiungimento con i genitori biologici e la tutela del suo superiore interesse a crescere in seno alla propria famiglia di origine. Nel caso di specie, la Corte censura il ragionamento della Corte d'appello che aveva fornito il giudizio di irrecuperabilità dell'incapacità genitoriale della madre basandosi sulla constatata sua fragilità, sul suo allontanamento dalla comunità nella quale risiedeva e sulla negativa valutazione di una seconda gravidanza, senza tener conto del costante principio espresso dalla Cassazione secondo cui “ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà del genitore di recuperare il rapporto con essi”. Osserva allora la Corte che la dichiarazione dello stato di adottabilità non costituisce mai una sanzione da applicare automaticamente in caso di violazione delle prescrizioni per l'attuazione del programma di recupero, essendo pur sempre necessaria la prova della irrecuperabilità delle capacità genitoriali, nell'ambito della quale va considerata la volontà del genitore di recuperare il rapporto con il figlio (rilevante ex art. 15, lett. b della l. n. 184 del 1983), che nella specie doveva essere desunta dal fatto che la madre si era rivolta volontariamente ai servizi sociali per chiedere sostegno alla genitorialità.

Maltrattamento – interpretazione estensiva della nozione di famiglia

Cassazione, sez. VI, 20 aprile 2017, dep. 22 maggio 2017, n. 25498

La Cassazione offre una interpretazione estensiva della nozione di famiglia, riconoscendo che il reato di maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) si configuri anche nel caso di vessazioni avvenute in seguito alla cessazione della convivenza di una coppia di fatto con figli. Secondo la Corte permangono tra gli ex conviventi reciproci doveri di rispetto, assistenza morale e materiale quali quelli esistenti tra ex coniugi, quando il rapporto personale di fatto sia stato il risultato di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà ed assistenza, come confermato nel caso di specie dalla presenza di un figlio. La permanenza del complesso di obblighi verso il figlio, peraltro, comporta altresì il permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto tra genitori. Trova pertanto applicazione, per la norma in esame, una “nozione estesa di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela”.

Adozione – Parto anonimo

Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162

La Cassazione torna sul tema del diritto del figlio nato da parto anonimo di proporre al giudice una istanza volta a interpellare, attraverso una procedura riservata, la madre che abbia dichiarato di voler rimanere anonima, al fine di verificare se intende revocare tale scelta. La Corte si allinea alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 25 gennaio 2017, n. 1946, che sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2013, n. 278, aveva affermato la sussistenza di tale diritto, precisando che esso trova un limite insuperabile nella scelta della madre, in seguito all'interpello, di non rimuovere la sua dichiarazione iniziale di anonimato.